



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 56/2022 depositato il 10/03/2022

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Regione Trentino - Via Pasqui 18 38068 Rovereto TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7935 CATASTO-RENDITA CATASTALE

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 56/2022 la Ricorrente_1 impugnava l'atto dd. 13/8/2021 con il quale il competente Ufficio del Catasto aveva determinato in € 1.737,47 la rendita catastale della p.ed. 1313 C.C. Ala, così modificando l'originaria rendita pari a zero attribuita all'immobile.

A sostegno dell'impugnazione evidenziava come all'edificio non potesse essere attribuita una rendita, essendo esso destinato al culto e non oggetto di locazione e richiama al riguardo numerose pronunce giurisprudenziali.

Nella contumacia della convenuta, la ricorrente depositava memoria con la quale ribadiva le proprie ragioni, anche alla luce di recente sentenza della locale CT di II grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

La risalente massima n. 59 del Massimario allegato alla Circolare n. del Ministero della Finanze n. 134 del 6/7/1941 prot. 6525 dispone che i locali adibiti all'esercizio pubblico dei culti "si assoggettano o meno alla determinazione della rendita catastale secondo che siano ceduti in affitto o gratuitamente".

Il DPR D.P.R. n. 917/1986, art. 36, co. 3 prevede, a sua volta, che "non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto"

Nel caso di specie non vi è prova in atti che la p.ed. 1313 C.C. Ala sia oggetto di locazione, con la conseguenza che ad essa doveva essere attribuita rendita pari a zero.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo alla natura seriale della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 1.000, oltre accessori